



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Seduta del 28/06/2018

FATTO

1. Parte ricorrente riferisce di aver stipulato, in data 12.02.2013, con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento, per un importo di euro 53.243,80, rimborsabile in n. 120 rate mensili da euro 679,05 ciascuna. Il richiamato contratto riportava un TAEG pari al 9,61%.
2. Secondo la prospettazione offerta da parte ricorrente, la determinazione del TAEG non terrebbe in considerazione i costi sostenuti per la sottoscrizione di una polizza collettiva a protezione del credito, alla quale aveva aderito contestualmente al finanziamento. Dunque, procedendo ad inserire tali voci di costo all'interno del TAEG, questo risulterebbe di valore superiore rispetto a quello riportato nel contratto e, in particolare, pari al 11,82%. Al riguardo, parte ricorrente ha insistito in ordine alla natura obbligatoria della polizze in questione che, nonostante sia definita come facoltativa, è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, l'importo della prestazione assicurativa è pari al debito residuo al momento del verificarsi del sinistro, il premio di determina in percentuale rispetto all'importo finanziato.
3. In considerazione di tali rilievi, con ricorso, preceduto da rituale reclamo del 19.10.2016, parte ricorrente – lamentando la mancata inclusione nel TAEG esposto in contratto dei costi sostenuti per la copertura assicurativa – ha chiesto di accertare e



dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, con ricalcolo del piano di ammortamento e con applicazione del tasso BOT ai sensi della normativa vigente.

4. Nelle sue controdeduzioni l'intermediario ha preliminarmente rilevato che parte ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, chiedendo all'Arbitro di effettuare un'attività consulenziale. Nel merito, parte resistente ha invece riferito che nel contratto di finanziamento oggetto di contestazione erano dettagliate e ricomprese tutte le voci di costo addebitate al cliente, come specificate nel TAEG. Con particolare riferimento alla polizza assicurativa, l'intermediario rappresentava come la stessa fosse meramente facoltativa, come tale da non includere nel TAEG, ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia 2009, come modificate con Provvedimento del 9 febbraio 2011. Al fine di evidenziare il carattere facoltativo della polizza, l'intermediario poneva in rilievo alcuni aspetti, ritenendo che la contestualità e la connessione tra il finanziamento e le polizze non poteva intendersi quale automatica prova di obbligatorietà di queste ultime.

6. In considerazione di quanto innanzi, parte resistente ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, in via subordinata, di respingerlo.

DIRITTO

1. Innanzitutto il Collegio ritiene di respingere l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte resistente, giacché le domande formulate dal ricorrente risultano integrare gli estremi di una precisa manifestazione pretensiva verso l'intermediario, supportata anche da allegazioni sufficienti a consentire di ricostruire il rapporto in contestazione e di svolgere una verifica di fondatezza della richiesta su base documentale (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 340 del 11.01.2018)

2. Procedendo nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

3. La controversia in esame ha ad oggetto la mancata inclusione del costo di una polizza assicurativa, stipulata in sede di sottoscrizione del contratto di prestito personale, nel calcolo del TAEG/TEG esposti in contratto. Il Collegio al riguardo, preliminarmente, rileva come tale circostanza, dedotta in sede di ricorso introduttivo, non è stata oggetto di contestazione da parte resistente, giacché l'intermediario ha rappresentato di non aver ricompreso nel TAEG i costi della polizza, stante la natura facoltativa di questa.

4. Venendo ad esaminare la fattispecie contrattuale sottoposta all'attenzione di questo Collegio, deve rilevarsi come – prescindendo dalla qualificazione inserita nel regolamento contrattuale (opzionale) – la polizza in questione è collettiva a copertura del rischio di credito, stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, ha una durata collegata a quest'ultimo, la prestazione assicurativa è legata all'ammontare del debito residuo, il beneficiario è il ricorrente (o i suoi eredi), è prevista una commissione in favore dell'intermediario resistente e non prevede il diritto di recesso per tutto il corso del finanziamento (il recesso è ammesso solo entro 30 giorni dalla data di decorrenza e dopo 5 anni per le coperture contro danni).

5. Tanto premesso, il Collegio osserva – definiti i rischi coperti dalla polizza assicurativa e i suoi caratteri essenziali – la ricorrenza di una serie di indici sintomatici, rilevanti ai fini della valutazione dell'obbligatorietà della stessa, come già posti in evidenza dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10621/2017, n. 10620/2017, n. 10617/2017). Al riguardo, giova rilevare come, in tali circostanza, il Collegio abbia ritenuto che: "Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito



alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".

6. All'esito dell'esame della documentazione versata in atti, il Collegio osserva come sussistano elementi rilevanti al fine di qualificare obbligatorie le polizze sottoscritte dal cliente, come messo in evidenza in sede di ricorso introduttivo, e l'intermediario non abbia fornito prova di aver offerto al ricorrente una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, oppure di aver offerto condizioni simili a soggetti con il medesimo merito creditizio senza la stipula della polizza.

7. Dunque, in mancanza di controprova, la polizza oggetto di contestazione deve ritenersi obbligatoria e, in quanto tale, da ricomprendere nel calcolo del TAEG, come rilevato anche dall'intermediario in sede di controdeduzioni, stanti le previsioni delle Disposizioni della Banca d'Italia in vigore al momento della sottoscrizione del finanziamento, secondo non cui devono ricomprendersi nel TAEG solo "le spese per polizze assicurative diverse dalle assicurazioni obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte".

8. Ne discende che, come rilevato da costante orientamento del Collegio di Coordinamento, "alcuni costi (nella specie i premi di polizze assicurative obbligatorie), se fanno giuridicamente parte integrante del costo complessivo del credito, devono essere necessariamente inseriti nel TAEG in modo che il cliente consumatore possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato e orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante. La violazione di tale regola ha il suo pendant indefettibile nella circostanza che tali costi, non venendo inclusi nel TAEG, sono maliziosamente, o semplicemente per errore di diritto, indicati separatamente nel contratto quasi che fossero delle voci di costo facoltative. Si tratta in realtà di due facce della stessa medaglia. E la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo ("il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto"). Non a caso il comma 7, richiamando proprio i casi, previsti nel comma 6, in cui cioè nel contratto è indicato un costo che illegittimamente non è stato incluso nel TAEG (assenza) ovvero che vi è stato incluso in modo scorretto, parla rispettivamente di assenza o di nullità delle "relative" clausole e dispone che per ciò stesso il TAEG equivalga al tasso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nominale dei BOT. Diversamente opinando, dovrebbe pervenirsi a una vera e propria aporia: considerare in pari tempo nulla la clausola che prevede un costo che per legge doveva essere incluso nel TAEG e valida la clausola del TAEG che illegittimamente non lo ha previsto. Pertanto, considerando che analoga conseguenza ortopedica era applicabile per i consumatori ... in virtù di quanto previsto dall'art.124 comma 5 allora vigente ... discende da quanto detto che ... la nullità della controversa clausola relativa al TAEG deve comportare, così come richiesto dal ricorrente, l'applicazione del tasso legale sostitutivo" (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 12832 del 08.06.2018. Nello stesso senso Collegio di Coordinamento, decisione n. 1430 del 18 febbraio 2016).

9. Questo Collegio, dunque, ritiene di aderire all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e, pertanto, considera nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo.

10. Per le ragioni sopra esposte, considerate le richieste formulate in sede di ricorso, il Collegio accerta il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto stipulato con l'intermediario resistente e condanna quest'ultimo alla rideterminazione del piano di ammortamento – ai sensi di quanto disposto dalla disciplina vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto – e alla restituzione dell'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali, da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MAURIZIO MASSERA